



CAMERA CIVILE VENEZIANA

Ill.mo signor  
PRESIDENTE TRIBUNALE DI VENEZIA  
Anticipata a mezzo telefax: 041/2402195

Ill.mo signor  
PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE  
AVVOCATI DI VENEZIA  
Anticipata a mezzo telefax: 041/5208914

Mestre, 11 ottobre 2010

#### SENTENZA CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 19246

La Camera Civile Veneziana, in esito al contenuto della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19246, esprime viva preoccupazione per le sue immaginabili conseguenze.

Ritiene la Camera Civile Veneziana che non possa trovare ingresso un ulteriore ricorso allo smaltimento per improcedibilità dei numerosi procedimenti effettivamente in corso.

Già l'unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, si è attivata per ottenere un intervento legislativo attraverso l'abrogazione parziale della 645 c.p.c., Il comma o in alternativa un decreto legge che introduca una norma di carattere interpretativo.

Vista la preoccupante carenza legislativa, la Camera Civile Veneziana insta affinché si faccia ricorso all'Istituto delle rimessione in termini, anche se da alcuni non ritenuta applicabile al caso di specie.

Per il vero, la Camera Civile Veneziana, ritiene che detto istituto possa essere invece correttamente applicato anche interpretando quanto già espresso dalla Cassazione Civile, sezione seconda, con ordinanza n. 15811 del 2.7.2010, nella quale chiaramente si afferma che: *“il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile, è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. razione temporis applicabile, alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte...”*



CAMERA CIVILE VENEZIANA

A conforto di tale decisione, risulta agli scriventi che il Tribunale di Pordenone intende provvedere alla “rimessione in termini della parte tardivamente costituita in applicazione sistematica dell’art. 184 bis c.p.c. per i giudizi anteriori alla data del 4.7.2009 ed in applicazione diretta dell’art. 153 c.p.c. per i giudizi instaurati dopo tale data e ciò tenendo conto degli arresti giudiziari della Cassazione e dei principi costituzionali della tutela del diritto di azione e difesa e dell’effettività del contraddittorio”.

La Camera Civile Veneziana, chiede pertanto alle Signorie Vostre Illustrissime di fare quanto possibile per evitare l’ingiustificato smantellamento di procedimenti ritualmente incardinati e che porterebbe consentire ingiustificate richieste di accertamento per inesistenti responsabilità in capo all’Avvocatura.

Il Presidente

Avv. Paolo Maria Chersevani

Il Segretario

Avv. Fabio Sportelli